

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio politiche del lavoro	politichelavoro@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5273 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

P.O. Funzioni specialistiche in materia di lavoro, stranieri e conflitti

Decreto n° 1627/GRFVG del 17/01/2024

## Determinazione tariffe minime di facchinaggio per i territori provinciali del Friuli Venezia Giulia per il biennio 2024/2025.

### Il Direttore sostituto del Servizio

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto n. 35800/GRFVG dd. 31 luglio 2023 di conferma del conferimento dell'incarico di sostituto del direttore del Servizio politiche del lavoro alla dirigente dott.ssa Anna D'Angelo sino alla data del 1 agosto 2026;

**Vista** la Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che, all'art. 2, attribuisce all'Amministrazione regionale le competenze in materia di lavoro, anche relativamente alle funzioni delegate dallo Stato, che nell'ambito delle regioni a statuto ordinario vengono gestite dagli Ispettorati territoriali del lavoro, tra le quali quella relativa alla fissazione delle tariffe minime di facchinaggio;

**Visto** il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio", adottato con D.P.R. n. 342/1994, che ha abrogato l'intera disciplina dei lavori di facchinaggio prevista dalla L. n. 407/1955;

**Visto** l'art. 4 del suddetto Regolamento che ha attribuito agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento;

**Vista** la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 febbraio 1995, n. 25157/70-DOC, ai sensi della quale, per la determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, gli uffici preposti devono provvedervi dopo aver sentito le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, sulla base anche degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle imprese;

**Vista** la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 marzo 1997, n. 39, che chiarisce ulteriormente che le tariffe minime di facchinaggio vanno determinate con riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali di categoria territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei relativi contratti, aggiungendo a tale componente di costo gli altri oneri "complessivi di impresa";

**Visto** il decreto n. 14266/LAVFORU del 7 dicembre 2021, di determinazione della tariffa minima di facchinaggio per i territori provinciali del Friuli Venezia Giulia, con il quale la stessa è stata quantificata in euro 22,00 per il biennio 2022/2023;

**Considerato** che, al fine di procedere alla determinazione delle tariffe di cui trattasi per il biennio 2024/2025, questa Amministrazione ha esperito il necessario confronto con le parti sociali interessate in sede di Commissione regionale lavoro nella seduta del 6 novembre 2023 e, successivamente, nell'incontro del 22 dicembre 2023;

**Atteso che**, in sede di confronto, sono stati assunti a riferimento i livelli retributivi 4 (relativo al personale non viaggiante) e G1 (relativo al personale viaggiante) previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro "Trasporto merci e logistica", sottoscritto in data 18 maggio 2021, incrementati delle ulteriori voci afferenti i costi fissi gravanti sulle singole aziende, determinati nella misura del 3,50%;

**Visti** gli esiti finali dell'attività istruttoria, che, sulla base degli accordi intervenuti con le parti sociali, hanno consentito di determinare quali valori orari di riferimento gli importi di euro 25,20 per il livello retributivo 4 e di euro 25,54 per il livello retributivo G1, al netto dell'I.V.A.;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla determinazione delle tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti sui territori delle province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, le quali vengono ad essere così determinate:

- a) attività di facchinaggio e movimentazione, basata sul costo orario del livello 4 del CCNL Trasporto merci e logistica, determinata in euro 25,20;
- b) attività di movimentazione/trasporto/consegna, basata sul costo orario del livello G1 del CCNL Trasporto merci e logistica, determinata in euro 25,54

**Ritenuto**, inoltre, di dare atto che le tariffe suindicate sono riferite al lavoro ordinario e soggette alle seguenti maggiorazioni:

- a) lavoro di sabato: +20%
- b) domenica e festivi: +50%
- c) lavoro notturno: +50% (periodo di 7 ore comprendente l'intervallo tra le 24:00 e le 5:00)
- d) festivo notturno: +75%
- e) intemperie: +50% (attività all'aperto durante precipitazioni piovose o nevose)
- f) lavoro disagiato: +15% (particolari condizioni di disagio ambientale o climatico, quali elevate temperature, ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, etc.)

**Ritenuto**, infine, di dare atto che le tariffe del presente decreto devono intendersi meramente indicative e non vincolanti, in quanto volte a:

- consentire di valutare l'anomalia delle offerte e la legittimità degli appalti pubblici, a norma dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008;
- favorire la consapevolezza dei committenti privati responsabili in solido per le inadempienze dell'appaltatore e dei subappaltatori a norma di legge (art. 1676 c.c., art. 29 del D.Lgs. 276/2003, art. 26, comma 6, D. Lgs. 81/2008);

#### **decreta**

1. sono determinate le tariffe minime di facchinaggio valide per le aziende e gli organismi economici operanti sul territorio delle province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, le quali vengono ad essere così determinate:
  - a) attività di facchinaggio e movimentazione, basata sul costo orario del livello 4 del CCNL Trasporto merci e logistica, determinata in **euro 25,20**;
  - b) attività di movimentazione/trasporto/consegna, basata sul costo orario del livello G1 del CCNL Trasporto merci e logistica, determinata in **euro 25,54**;

2. è dato atto che le tariffe suindicate sono riferite al lavoro ordinario e soggette alle seguenti maggiorazioni:
  - a) lavoro di sabato: +20%
  - b) domenica e festivi: +50%
  - c) lavoro notturno: +50% (periodo di 7 ore comprendente l'intervallo tra le 24:00 e le 5:00)
  - d) festivo notturno: +75%
  - e) intemperie: +50% (attività all'aperto durante precipitazioni piovose o nevose)
  - f) lavoro disagiato: +15% (particolari condizioni di disagio ambientale o climatico, quali elevate temperature, ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, etc.);
3. è dato atto che le tariffe del presente decreto devono intendersi meramente indicative e non vincolanti, in quanto volte a:
  - consentire di valutare l'anomalia delle offerte e la legittimità degli appalti pubblici, a norma dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008;
  - favorire la consapevolezza dei committenti privati responsabili in solido per le inadempienze dell'appaltatore e dei subappaltatori a norma di legge (art. 1676 c.c., art. 29 del D.Lgs. 276/2003, art. 26, comma 6, D. Lgs.81/2008);
4. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Anna D'Angelo  
*firmato digitalmente*